

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO DEL MIUR
E
LA CONSULTA UNIVERSITARIA DI STUDI LATINI
E
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del MIUR, di seguito denominato "USR Lazio", con sede legale in Roma, viale G. Ribotta, n. 41, 00144 Roma, codice fiscale n. 97248840585, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Direttore Generale dott. Gildo De Angelis,

e

la Consulta Universitaria di Studi Latini (CUSL), di seguito denominata "CUSL", con sede legale in Roma, piazzale Aldo Moro 1, 00185 ROMA, codice fiscale n. 97637850583, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore prof. Paolo De Paolis,

e

l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, di seguito denominata "Università di Cassino", con sede legale in Cassino, Viale dell'Università - Rettorato - (Campus Universitario), Loc. Folcara - 03043 CASSINO (FR), codice fiscale 81006500607, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Rettore prof. Giovanni Betta, a ciò autorizzato con delibere del Consiglio di Amministrazione del 23/02/2017 e del Senato Accademico del 15/03/2017

insieme congiuntamente denominate "le Parti"

SULLA BASE DELLA SEGUENTE NORMATIVA

- la Legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 21 recante in rubrica "Norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con cui è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei" approvato con decreto del Ministro dell'università e della

ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; e particolarmente l'articolo 6 che reca Requisiti di ammissione ai corsi di studio ed offre indicazioni in merito all'allineamento dei saperi tra Scuola e Università;

- il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della Legge 28 marzo 2003, n. 53";
- la legge 11 gennaio 2007, n. 1, concernente "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la Scuola e le Università";
- il Decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262 "Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione";
- il Decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 "Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la Scuola, le Università e le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione delle qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1";
- il D.P.R. 15 marzo 2010 n.89, recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che definisce la necessità di un approfondimento di conoscenze, abilità e competenze richieste per l'accesso ai corsi universitari;
- il D.M. 7 ottobre 2010, n. 211 recante le "Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'art. 10, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89";
- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- la C.M. n. 6 del 18 gennaio 2012, prot. n. 211, trasmissione del "Decreto ministeriale 8 novembre 2011 di definizione del programma nazionale di promozione delle eccellenze riguardanti gli studenti delle scuole di istruzione secondaria superiore, statali e paritarie, per l'anno scolastico 2011/2012";
- il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- la Legge 13 luglio 2015, n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- la Nota M.I.U.R. -Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione , n. 2805 dell'11 dicembre 2015 -Orientamenti per l'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

CONSIDERATO CHE

- si ravvisa l'opportunità di valorizzare l'apprendimento linguistico nello studio del latino, in

11/12

considerazione dell'utilità che la sua conoscenza apporta con riferimento allo studio delle lingue moderne e al miglioramento della stessa conoscenza del sistema linguistico dell'italiano;

- si rileva la necessità, per quanto riguarda la lingua latina, di sostenere in particolare lo sviluppo delle competenze relative alla comprensione e alla traduzione dei testi classici;
- si determina l'esigenza di offrire un dispositivo di accertamento e riconoscimento ufficiale della competenza di comprensione e di traduzione del testo latino, così da promuovere le eccellenze nell'ambito delle discipline classiche all'interno dei percorsi di istruzione della scuola secondaria di secondo grado, anche in previsione delle iscrizioni alle facoltà letterarie;
- a livello internazionale, il *Common European Framework of Reference for Languages* (CEFR), o Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), fornisce con la Risoluzione del Consiglio d'Europa nel 2001 linee guida recanti le competenze acquisite da **chi studia le lingue straniere in Europa, al fine di costruire sistemi di validazione dell'abilità** linguistica.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto)

La C.U.S.L., l'U.S.R. Lazio e l'Università di Cassino, si impegnano a:

- organizzare almeno una sessione annuale d'esame per l'accertamento della conoscenza della lingua latina rivolta agli studenti del sistema di istruzione liceale;
- predisporre specifiche griglie di valutazione e prove di accertamento, relative agli ambiti oggetto d'esame, d'intesa con un Comitato regionale di coordinamento composto da due rappresentanti dell'USR per il Lazio, due rappresentanti dell'Università di Cassino e due della CUSL; a tal fine il Comitato di coordinamento individuerà un gruppo di esperti, composto da docenti dei licei e delle Università del Lazio, che collaboreranno all'elaborazione delle prove e delle relative griglie di valutazione, nonché alla correzione delle prove stesse;
- validare gli specifici descrittori e correttori predisposti dal Comitato regionale di coordinamento, in coerenza con gli elementi epistemologici e didattici oggetto di accertamento;
- rilasciare, a cura della CUSL, al termine delle prove d'esame sostenute, apposita certificazione che attesti il livello di competenza linguistica dimostrato da ciascun candidato;
- sostenere l'attuazione del progetto relativo alla Certificazione Linguistica della lingua latina, promuovendone la diffusione in collaborazione con gli Atenei della regione;
- dare adeguata comunicazione delle iniziative avviate sui propri siti.

Articolo 2


(Gestione amministrativa)

L'Università di Cassino si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture amministrative per la gestione delle procedure relative alla organizzazione delle prove di certificazione, con riferimento alla iscrizione alle prove, individuazione delle sedi di esame, somministrazione delle prove stabilite dal Comitato di coordinamento di cui al precedente art. 1, pubblicizzazione degli esiti.

Articolo 3

(Validità)

Il presente Protocollo, di durata triennale, entra in vigore dalla data della sottoscrizione. Potrà essere espressamente rinnovato, previa approvazione degli organi deliberanti delle Parti, almeno 60 giorni prima della scadenza. Il recesso, consentito in qualsiasi momento, dovrà essere comunicato



all'altra Parte con preavviso scritto di almeno 30 giorni, fermo restando l'obbligo di adempimento degli impegni già assunti in specifici accordi attuativi del Protocollo medesimo, che troveranno compimento nel rispetto del presente articolato che, per quelle specifiche attività, conserverà piena efficacia.

Articolo 4

(Attuazione)

Le Parti concorreranno all'attuazione del presente accordo nel quadro dei rispettivi ordinamenti ed assetti organizzativi.

Articolo 5

(Foro Competente)

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione del presente Protocollo. Nel caso contrario, la controversia sarà di competenza del Foro di Cassino. In ogni caso è escluso il ricorso all'arbitrato.

Per USR Lazio
Il Direttore Generale
Dot. Gildo De Angelis



Per CUSL
Il Legale Rappresentante
Prof. Paolo De Paolis

Per l'Università
Il Rettore
Prof. Giovanni Betta

